



Decreto n.213867 (1741)

Anno **2018**

IL RETTORE

- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, rubricata “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, rubricato “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- Visto il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, rubricato “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;
- Visto il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, che integra il citato DM 39/1998 con l’inserimento, tra i titoli di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, rubricato “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Visto il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che individua in una prima fase transitoria i 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, così da consentire agli studenti



universitari e AFAM, ai laureati magistrali, nonché ai diplomati accademici di secondo livello di completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della partecipazione al concorso di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Vista la precedente delibera assunta nella seduta del 27 ottobre 2017, nella quale il Consiglio di Amministrazione deliberava l'approvazione del Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

Visto il parere favorevole alle proposte di modifica espresso dalla Commissione Didattica, dal Comitato tecnico-amministrativo e dalla Commissione Affari Generali e Normativi nelle sedute rispettivamente del 10, 12 e 21 settembre 2018, relativamente alle modifiche apportate al Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

Viste le proposte di modifica del Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche espresse dalla Commissione Didattica, dalla Commissione Affari Generali e Normativi e dal Comitato tecnico-amministrativo;

Vista la delibera assunta nella seduta del 27 settembre 2018 nella quale il Consiglio di Amministrazione deliberava l'approvazione del nuovo Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

Vista la delibera assunta nella seduta del 10 ottobre 2018 nella quale il Senato Accademico deliberava l'approvazione del nuovo Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

Visto il vigente Statuto;

DECRETA

l'emanazione del nuovo Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nel testo approvato dagli Organi Accademici nelle sedute sopra riportate e allegato al presente provvedimento.

Detto *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce integralmente il precedente testo emanato con il DR prot. 172289 (1191) del 20 novembre 2017.

Firenze, 10 dicembre 2018

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei



Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

Art. 1 – Istituzione, attivazione e finalità

Art. 2 – Commissione PF24

Art. 3 – Iscrizione ai percorsi

Art. 4 – Organizzazione e struttura delle attività formative

Art. 5 – Tasse e contributi

Art. 6 – Presentazione e valutazione dei piani di studio individuali

Art. 7 – Riconoscimento dei cfu maturati nel corso degli studi universitari

Art. 8 – Certificazione dei percorsi formativi

Art. 9 – Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio dell'Università

Art. 10 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, l'Università degli Studi di Firenze istituisce e attiva, anche in consorzio o in convenzione con altre istituzioni universitarie o accademiche, specifici percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

2. A tal fine l'Università degli Studi di Firenze ricorre sia agli insegnamenti ordinari che ad ulteriori attività formative nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito AF) appositamente attivate ogni anno ai sensi della vigente normativa

3. I percorsi formativi consentono agli interessati l'acquisizione dei 24 CFU richiesti per l'ammissione al concorso secondo le nuove disposizioni del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in attuazione della L. 13 luglio 2015, n. 107 e disciplinati dal D.M. 616/2017.

4. In particolare, sono garantiti almeno 4 insegnamenti universitari o AF da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dalla vigente normativa.

5. Le attività formative appositamente attivate e l'elenco degli insegnamenti universitari offerti dall'Università degli Studi di Firenze, coerenti con gli obiettivi formativi di cui all'allegato A e con i contenuti e le attività formative di cui all'allegato B del D.M. 616/2017, vengono annualmente pubblicati sulle pagine web di Ateneo dedicate alla formazione insegnanti.

Art. 2 – Commissione PF24

1. È istituita con decreto rettorale la commissione PF24 composta da almeno due docenti strutturati dell'Università degli Studi di Firenze e dal delegato del Rettore alla formazione degli insegnanti di scuola primaria e secondaria.



2. La commissione PF24 ha il compito di definire e gestire la programmazione didattica dei percorsi formativi, determinando l'elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti coerenti.

Art. 3 – Iscrizione ai percorsi

1. L'iscrizione ai percorsi viene disciplinata nei decreti di attuazione di ciascun percorso formativo, pubblicati anche nelle pagine web di Ateneo dedicate alla formazione insegnanti.

2. Gli iscritti ai percorsi formativi oppure alle singole attività formative sono denominati corsisti.

Art. 4 – Organizzazione e struttura delle attività formative

1. Ogni attività formativa è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni attività formativa è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo. La didattica potrà essere offerta anche in modalità e-learning e didattica interattiva per non più di 12 CFU.

2. Le lezioni delle attività formative possono svolgersi anche nei giorni prefestivi. La frequenza non è obbligatoria.

3. Ogni attività formativa prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.

4. Per ogni attività formativa sono previsti almeno due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività. I due appelli devono essere separati da almeno tre settimane.

5. Per sostenere la prova finale di ciascuna attività formativa è necessario essere regolarmente iscritti al percorso formativo dell'a.a. corrispondente ed essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 – Tasse e contributi

1. L'iscrizione ai percorsi formativi è soggetta al pagamento di una quota fissa di € 66,00 (€ 50,00 iscrizione + € 16,00 marca da bollo virtuale) alla quale devono essere aggiunti fino ad un massimo di € 90,00 per la partecipazione a ogni singola attività formativa.

2. I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi formativi sono graduati ai sensi dell'art. 1, commi da 252 a 267, della L. 11 dicembre 2016, n. 232

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 616/2017 può essere chiesta la riduzione della quota di iscrizione presentando, contestualmente alla domanda di iscrizione, l'attestazione ISEE valida per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi dovuti in funzione della capacità contributiva:

VALORE ISEE	Quota di iscrizione per ogni singola
-------------	--------------------------------------



	attività formativa
Fino a 13.000	0
da 13.001 a 18.000	€ 50
da 18.001 a 30.000	€ 80
Oltre i 30.000	€ 90

4. Sono esonerati dal pagamento i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e coloro che alla data di iscrizione al percorso formativo abbiano un'iscrizione attiva per l'anno accademico di riferimento del percorso stesso a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 6 – Presentazione e valutazione dei piani di studio individuali

1. Il piano di studio individuale da presentare per iscriversi al percorso formativo deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 5, commi 1.b) e 2.b) del D.Lgs. 59/2017.

2. Il piano di studio deve contenere attività formative per un totale di 24 CFU, prevedendo un minimo di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

3. Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studio potrà prevedere l'inserimento di attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del D.M. 616/2017.

4. Nella compilazione del piano di studio si deve tener presente:

-che gli insegnamenti dell'Università degli Studi di Firenze proposti per completare il piano di studio al di fuori delle AF devono essere inseriti nella loro interezza e non in parte;

-che non più di 12 CFU del percorso possono essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche.

5. I piani di studio che soddisfino i requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo e che contengano solo attività formative presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 5 del presente Regolamento, sono detti ordinari e sono automaticamente accettati.

Art. 7 – Riconoscimento dei cfu maturati nel corso degli studi universitari

1. Possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, nonché singoli esami extracurricolari, relativi ai settori coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017. In tal caso l'istituzione universitaria che ha attivato il corso ovvero le competenti strutture didattiche, che devono provvedere anche a quantificare eventuali



crediti riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca, certificano attraverso una dichiarazione il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del D.M. 616/2017.

2. Le modalità di presentazione delle domande di convalida dei crediti formativi già acquisiti presso l'Università di Firenze o presso altro Ateneo sono indicate nel decreto di attivazione di ciascun percorso formativo

Art. 8 – Certificazione dei percorsi formativi

1. Il corsista che acquisisce i 24 CFU previsti dal percorso formativo ottiene la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017

2. Il corsista che non acquisisce tutti i crediti previsti, non riceve la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali AF di cui ha superato la prevista prova finale.

3. I corsisti che non hanno completato l'acquisizione dei CFU relativi a tutte le attività formative ricomprese nel percorso al quale siano iscritti possono, in caso di iscrizione a una successiva edizione del percorso formativo 24 CFU, richiederne la convalida.

Art. 9 – Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio dell'Università

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Firenze che si iscrivono per la prima volta ai percorsi formativi la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

2. Gli studenti dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Firenze che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AF possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari o aggiuntivi rispetto a quelli del piano di studio cui sono iscritti. La richiesta di riconoscimento di una o più attività formative del percorso formativo come crediti curriculari deve essere indirizzata al Corso di studio competente nelle modalità e nei tempi previsti dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa statale e di Ateneo vigente in materia.

2. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.